

CASA DI OSPITALITA' PER INDIGENTI - ADRANO

DELIBERAZIONE ORIGINALE

O G G E T T O

fuso al 13/10/95

N. 72 — Modifica Statuto Organico della Casa di Ospitalità per Indigenti di Adrano.

L'anno millenovecento novantasei il giorno venticinque
del mese di ottobre in Adrano, nell'Ufficio di segreteria della Casa di
Ospitalità per Indigenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. NICOLA TESTA, già Funzionario regionale, nominato con D.A.EE.LL n. 6336
del 30/9/1995, assistito dal Segretario dott. Giovanni Stancampiano

Visto il vigente Statuto Organico della Casa di Ospitalità per indigenti di Adrano, intitolato "Asilo di mendicità", risalente allo anno 1896;

considerato che è opportuno e necessario adeguarlo alle vigenti normative che tengono conto del profondo cambiamento della società e delle nuove realtà che si sono venute a determinare nel tempo;

ritenuto dovere provvedere in merito;


D E L I B E R A

modificare lo Statuto Organico della Casa di Ospitalità per Indigenti di Adrano, intitolato "Asilo di Mendicità", dell'anno 1896, come da documento allegato al presente atto deliberativo che ne forma parte integrante e sostanziale.


Dare atto che sudetto documento rappresenta il nuovo Statuto Organico della Casa di Ospitalità per Indigenti di Adrano.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



COMUNE DI ADRANO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata ed affissa all'albo Comunale dal 3/11/86 al 17/11/86 il giorno di..... e che non venne prodotta a quest'Ufficio alcuna opposizione.

Adrano, li 20/11/86

V. IL SINDACO

IL SEGRETARIO



**REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ENTI LOCALI
SOLIDARIETA' SOCIALE**

Prot. N.

Palermo, li.....

L'ASSESSORE

PREFETTURA DI CATANIA

N.

Div.....

A.....

li.....

19.....

Il C.P.A.B.P. nella seduta del.....

p. c. c.

IL PREFETTO PRESIDENTE

CASA DI OSPITALITA' PER INDIGENTI

ADRANO (Catania)

STATUTO ORGANICO

Adottato con deliberazione

N. _____ del _____

CAPO I

SCOPI, CONDIZIONI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Articolo 1

L'attività della Casa di Ospitalità per indigenti di Adrano è disciplinata dalle norme del presente Statuto Organico.

Articolo 2

L'Istituzione ha per scopo di presentare idonea assistenza, secondo i propri mezzi, agli inabili al lavoro o agli anziani di ambo i sessi, che si trovino in condizioni di bisogno e per i quali manchino convenienti strutture esterne, familiari e sociali.

Nel caso vengano accolti coniugi anziani, questi dovranno essere sistemati in modo da permetterne la convivenza.

Per assistenza s'intende, in base ai moderni concetti affermati dalla Costituzione, ogni iniziativa che sia diretta, nell'ambito delle finalità istituzionali, ad assicurare all'ospite il soddisfacimento delle sue necessità, materiali e spirituali, nel rispetto della personalità e della dignità dell'individuo.

Articolo 3

Il numero delle persone da ospitare è previsto in un massimo di n.15, per la Casa di riposo e n.15, per la Casa Protetta. Esso è però condizionato dalla capienza della struttura nonché dalla disponibilità

dei mezzi. L'aumento e la diminuzione che possa verificarsi nel tempo, rispetto alla previsione statutaria, non costituisce motivo di modifica del presente articolo.

Articolo 4

Indipendentemente dagli ulteriori requisiti che potranno richiedersi nel regolamento, per l'ammissione nella Casa di Riposo ed annessa Casa Protetta, saranno, in ogni caso, tenute presenti le seguenti norme:

a) gli ospiti debbono risiedere in Comuni della provincia di Catania. Solo se la disponibilità di posti lo consente, potranno accogliere ospiti di diversa provenienza;

b) per gli inabili al lavoro non sono stabiliti limiti minimi di età. Il limite dell'anziano valido è fissato in anni 60 per gli uomini e 55 per le donne;

c) le condizioni sociali ed economiche non sono di ostacolo all'accoglimento all'Istituto, se il richiedente è inabile al lavoro o anziano e ne è giustificata l'ammissione. Tali condizioni, se precarie o non sufficienti, costituiscono tuttavia titolo preferenziale;

d) non sono ammesse le persone che, in base a relazione dell'Ufficiale sanitario del Comune di provenienza, corredata, se del caso, da esami diagnostici e di laboratorio risultano affette da forme patologiche, infettive o contagiose, o soffrono di disturbi psichici.

e) gli anziani non autosufficienti saranno ospitati presso la annessa Casa Protetta.

Articolo 5

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Presidente dell'Istituto. L'ammissione d'urgenza è consentita solo nei casi di ricovero per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza, o del Sindaco di Adrano, anche in deroga al limite di età previsto al precedente articolo.

Il Presidente potrà, dopo l'accettazione della domanda e l'ammissione in Istituto, approfondire attraverso colloquio ed ulteriore documentazione la conoscenza dell'ospite, per valutarne meglio le possibilità di adattamento ed i modi più opportuni di inserimento nel nuovo ambiente.

CAPO II

NORME PER GLI OSPITI

Articolo 6

E' vietata qualunque diversità di trattamento, salvo che per diete speciali prescritte dal medico o rese comunque necessarie dalle particolari condizioni dell'ospite.

Articolo 7

All'atto dell'ingresso in Istituto, sarà compilata, a cura della Direzione, una cartella personale dell'ospite, completa di ogni dato (anagrafico, sanitario, familiare, economico, ecc.), nella quale sarà inserita anche la domanda di ammissione, con i documenti allegati ed ogni altro atto o notizia che possa, in prosieguo, interessare l'ospite.

Articolo 8

La prestazione dei servizi da parte dell'Istituto deve essere tale da soddisfare le legittime aspettative dell'ospite, nei limiti in cui ciò è possibile per persone inabili ed anziane.

Saranno promosse ed organizzate, a seconda delle circostanze e compatibilmente con le altre necessità di istituto, attività ricreative e culturali, e sarà inoltre favorita ed incoraggiata ogni altra iniziativa atta ad appagare le esigenze di svago fisico ed intellettuale dell'ospite, mediante gite, concerti, festicciole familiari, trattenimenti teatrali e cinematografici, ecc.

Articolo 9

La Casa di Riposo è socialmente aperta e riconosce all'ospite il diritto di organizzare autonomamente la propria giornata, nel rispetto, però, dell'orario comunitario, che sarà stabilito dal regolamento.

Articolo 10

La partecipazione al servizio religioso può essere raccomandata, non mai imposta. Gli ospiti di religione diversa da quella cattolica hanno diritto di chiedere l'assistenza dei ministri del culto professato.

Articolo 11

L'ospite è tenuto ad osservare le norme di comportamento che saranno dettate dal regolamento interno. Deve comunque mantenere un contegno corretto e non recare disturbo alla vita comunitaria. Se la condotta è tale da non apparire suscettibile di miglioramento, nonostante richiami verbali, potranno applicarsi più gravi sanzioni, sino a giungere alla dimissione. Questa ultima sanzione non potrà, tuttavia, mai applicarsi se non previa contestazione scritta degli addebiti e con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Le attività lavorative all'interno dell'Istituto sono essenzialmente di carattere volontaristico e di aiuto alla comunità. Possono consistere in modesti lavori di tinteggiatura, piccole riparazioni generiche, confezione di materassi, aiuto in cucina, tenuta del guardaroba, prestazioni in giardino e nell'orto, cura degli animali da cortile, riparazione abiti, calzature, ecc. Non sono esclusi anche modesti servizi di istituto, come portineria, telefono, biblioteca, ecc. Le modalità di svolgimento delle attività lavorative ed i premi di laboriosità saranno determinati nel regolamento interno.

CAPO III

MEZZI DEI QUALI DISPONE L'ISTITUTO

Articolo 13

L'istituzione provvede ai propri bisogni, col ricavo delle rette, con contributi ordinari e straordinari di Enti Pubblici e privati, con offerte ed oblazioni di persone generose e con ogni altro introito che non sia, per sua natura o per volontà del donatore, destinato ad incrementare il patrimonio.

Articolo 14

La retta viene annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione e deve corrispondere al costo dell'assistenza.

Se l'ospite non è in grado, per le sue condizioni economiche, di versarla in tutto o in parte, l'Istituto ne chiederà l'integrazione o il pagamento al Comune domicilio di soccorso o all'Ente che, per legge o per obbligazione assunta, è tenuto a rimborsare le spese di mantenimento e di assistenza degli inabili e dei poveri.

CAPO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

L'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di n.5 membri, compreso il Presidente.

I cinque consiglieri sono eletti come segue:

- tre dal Sindaco;
- uno dalla Regione Siciliana - Assessorato EE.LL.;
- uno dalla Curia Arcivescovile.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.

I membri nominati dalla Regione Siciliana - Assessorato EE.LL. e dalla Curia Arcivescovile devono essere scelti fra i cittadini, residenti in Adrano, che abbiano i requisiti di legge.

Articolo 16

Il Presidente ed i consiglieri continuano nell'ufficio per quattro anni e sono rieleggibili soltanto per il successivo quadriennio.

Articolo 17

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina, e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Articolo 18

I Membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Le funzioni del Presidente e dei consiglieri sono retribuite in base alle vigenti normative in materia.

CAPO V

ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo; le altre ogni qual volta lo richiedano le necessità dell'Istituto, sia per l'iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti del Consiglio, sia, infine, per disposizione dell'autorità cui compete la vigilanza dell'Istituzione.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare. L'invito è comunicato ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal regolamento di esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Articolo 20

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere approvate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, salvo che la legge disponga diversamente, per casi e questioni particolari.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a scrutinio segreto. Hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non vanno computati nel numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendo interesse, non possono prendere parte alla deliberazione.

Articolo 21

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o rifiuta di firmare, o non può firmare per impedimento fisico, ne viene fatta menzione.

Articolo 22

Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria e compie tutti gli atti amministrativi a vantaggio dell'Ente, che non siano di specifica competenza del Presidente, curando il regolare andamento dell'Istituto.

Delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale, delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo reso dal Tesoriere, amministra il patrimonio, delibera i contratti, autorizza le liti, accetta i legati e le donazioni, impegna i capitali, promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto, adotta i provvedimenti relativi al personale, delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituzione e che non sono di competenza del Presidente.

Articolo 23

Il Presidente rappresenta il Consiglio di Amministrazione in tutti gli atti pubblici e privati, sottoscrive i documenti, la corrispondenza, i mandati di pagamento, convoca, presiede e dirige le adunanze del Consiglio, vigila sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e sul buon andamento della vita comunitaria, provvede alla tenuta dell'inventario e dell'archivio, spedisce i mandati di pagamento, ordina le sanzioni, sostiene le liti, assiste e presiede agli incanti ed alle licitazioni, stipula i contratti ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Articolo 24

Il numero, le qualifiche, le funzioni del personale dipendente, i requisiti e le modalità per la nomina, lo stato giuridico e il trattamento economico sono stabiliti nel regolamento organico, che l'Istituto delibererà entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25

Per quanto non è qui espressamente contemplato, si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Articolo 26

Il presente Statuto entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale di Governo.